

**Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, Sezione Prima Sentenza del 22 settembre 2014 n. 5021 sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e sulla conseguente giurisdizione della Commissione tributaria territorialmente competente, in merito ad una controversia riguardante la richiesta della segreteria del T.A.R. di pagamento del contributo unificato, omesso in relazione alla proposizione del ricorso incidentale**

**La massima**

Stante la natura di entrata tributaria erariale del contributo unificato (1), la controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'atto con cui il segretario generale del T.A.R. richiede il pagamento del contributo unificato, omesso in relazione alla proposizione del ricorso incidentale, rientra nella giurisdizione della Commissione tributaria *(a cura della redazione della Camera Amministrativa e Comunitaria della Campania)*.

**La nota**

1. Sul punto la giurisprudenza è costante, *cf.* in tal senso Cass. Civ., Sez. Unite., 17.04.2012 n. 5994 e 05.05.2011 n. 9840; Corte Cost., 11.2.2005 n. 73.

**La sentenza**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3861 del 2014, proposto da:  
Magri Costruzioni s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t. Pietro Magri, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Agliata, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, al viale Michelangelo n.33;

***contro***

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Segretariato generale del T.A.R. Campania – sede di Napoli, in persona dei rispettivi legali

rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Napoli, alla via Diaz n.11;

*per l'annullamento*

dell'atto prot. n. 714/14 del 20.6.2014 con cui il Segretario generale del T.A.R. Campania - sede di Napoli ha invitato la ricorrente al pagamento del contributo unificato, nella misura di € 4.000,00, il cui versamento è stato omesso in relazione al ricorso incidentale, depositato il 28.4.2014, nell'ambito della causa R.G. n. 2137/2014, nonché delle circolari del Segretario generale della Giustizia Amministrativa del 18.10.2011 e del Ministero della Giustizia dell'11.5.2012.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intime amministrazioni statali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi i difensori delle parti presenti alla camera di consiglio del 10 settembre 2014, come da verbale, relatore il cons. Pierluigi Russo, e sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che con il ricorso in esame la società istante ha chiesto l'annullamento dell'atto, in epigrafe specificato, con cui il Segretario generale di questo T.A.R. l'ha invitata al pagamento del contributo unificato, nella misura di € 4.000,00 (il cui versamento è stato omesso in relazione al ricorso incidentale, depositato il 28.4.2014, nell'ambito della causa R.G. n. 2137/2014, decisa con sentenza n. 2941 del 28.5.2014), deducendo la violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., dell'art. 1 c.p.a., degli artt. 6 e 13 della CEDU, dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la violazione dei principi di pienezza ed efficacia della tutela giurisdizionale, di libertà di scelta delle strategie processuali e di proporzionalità nonché il vizio di eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento;

Rilevato che, nel costituirsi in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, le amministrazioni resistenti hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice

amministrativo, sull'assunto della natura fiscale del contributo unificato, con conseguente devoluzione della controversia alla cognizione del giudice tributario;

Ritenuto che il giudizio può essere definito con "*sentenza in forma semplificata*", ex artt. 60 del c.p.a., ravvisandosi la manifesta inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo sostituito dall'art. 12, comma 2, della l. 28 dicembre 2001, che al comma 1 stabilisce, per quanto qui interessa, che "*appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie (...)*";

Considerato, infatti, che:

- per giurisprudenza costante, dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, il contributo unificato ha natura di entrata tributaria erariale (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., n. 17.4. 2012, n. 5994 e 5.5.2011, n. 9840; Corte Costituzionale, 11.2.2005, n. 73);

- nel caso di specie (a differenza del caso oggetto dell'ordinanza del 29.1.2014, n. 23 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, richiamata dalla ricorrente, con cui è stata rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione Europea la questione pregiudiziale circa la corretta interpretazione della normativa interna delineata dagli articoli 13, commi 1-bis, 1-quater e 6-bis, e 14, comma 3-ter, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 in rapporto alla Direttiva del Consiglio 21.12.1989, 89/665/CEE), l'atto del Segretario generale di questo T.A.R. non ha natura provvedimentale, palesandosi come meramente, direttamente e vincolativamente applicativo – nell'an, nel quomodo e nel quantum – delle norme di legge che hanno disciplinato il contributo unificato nel processo amministrativo, non essendo peraltro contestata né l'afferenza della controversia all'ipotesi di cui all'art.119, comma 1, lettera a), del c.p.a., né l'esatta determinazione dello stesso in rapporto al valore dell'appalto;

- la devoluzione della controversia al giudice tributario non è incisa dalla contestuale impugnazione delle circolari del Segretario generale della Giustizia Amministrativa del 18.10.2011 e del Ministero della Giustizia dell'11.5.2012, atteso che avverso le stesse non risultano formulati vizi rilevanti ai fini della

spettanza o quantificazione del contributo unificato nel caso di specie diversi da quelli discendenti dalle sottese prescrizioni normative, della cui legittimità costituzionale e compatibilità coi principi comunitari dubita la parte ricorrente;

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'odierno gravame;

Ritenuto di dover precisare che, in applicazione dell'art. 11, comma 2, c.p.a., il giudizio potrà essere riassunto davanti alla Commissione tributaria territorialmente competente entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda;

Ritenuto, in relazione alla natura della controversia, di poter compensare le spese e gli onorari del presente giudizio, fatto salvo il contributo unificato, che resta a carico della ricorrente;

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Spese compensate.

Il contributo unificato resta a carico della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Carlo Dell'Olio, Consigliere

DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL 24 SETTEMBRE 2014